

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1963

Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Calamità, alluvioni e terremoti ed altre sciagure di tale natura avvengono purtroppo repentinamente e ponendo improvviso nel cuore di un popolo operoso il problema del dolore e della caducità umana. La solidarietà nazionale in tali eventi si muove in Italia e in tutti gli altri popoli generosa e commossa. Ma occorre dare uno strumento all'Amministrazione pubblica onde l'intervento formale dei sussidi amministrativi straordinari ed immediati, se non previsti da leggi vigenti specifiche, o, meno pronti, se previsti dalle leggi vigenti, a causa dei neces-

sari adempimenti procedurali, avvenga con la necessaria sollecitudine. Questa la ragione che rende plausibile il presente disegno di legge, conferendo, tramite le sue norme, elasticità, prontezza e regolarità ai necessari interventi dell'Amministrazione. Le esperienze tristi, onorevoli colleghi, degli anni decorsi ci persuadono che un intervento di tale natura e di carattere legislativo si rende necessario ed opportuno. Spero vivamente che il disegno di legge sia accolto senza difficoltà particolarmente ritardatrici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel conto infruttifero del Tesoro depositato presso la Banca d'Italia è istituito un conto infruttifero per interventi contro calamità ed alluvioni di rilievo nazionale e grave, alla cui formazione ed alla cui erogazione si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio, previo parere del Consiglio dei ministri. Delle eventuali spese prelevate dal Fondo viene data pronta e motivata comunicazione al Parlamento e, comunque, relazione trimestrale dopo il verificarsi dell'evento e delle spese.

Art. 2.

Il Fondo non è soggetto a perenzione ed è formato mediante attribuzione di sopravvenienze attive o prelievo dalle maggiori entrate che, per ordine della Presidenza del Consiglio, il Ministro del tesoro indicherà nel corso dell'esercizio finanziario e nel limite massimo di 20 miliardi per esercizio e nel limite minimo di 12 miliardi per esercizio. Il trasferimento dello stanziamento al Fondo sarà effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio.

Art. 3.

L'impiego del Fondo è regolato dalle leggi vigenti per i vari Dicasteri e nei vari settori finanziari, economici e sociali, cui vengono attribuiti i fondi occorrenti, mediante decreto del Presidente del Consiglio. Per un ammontare non superiore alla metà del fondo disponibile la erogazione può venire effettuata secondo la norma dell'articolo 1 della presente legge. La quinta parte del Fondo non è spendibile senza autorizzazione legislativa parlamentare.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1964. Il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro sono delegati ad effettuare gli adempimenti necessari.